

## REGOLAMENTO INTERNO

- Art.1 - La “Pubblica Assistenza” è costituita da soci attivi che, con il loro tempo libero, si impegnano a prestare gratuitamente e disinteressatamente l’opera di assistenza e soccorso nei casi individuali e di pubblica calamità.
- Art.2 - Per essere ammessi a far parte della categoria dei soci attivi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;
  - b) essere di sana e robusta costituzione fisica risultante da un certificato rilasciato da un medico e convalidato da un direttore sanitario della P.A.;
  - c) possedere attitudini e requisiti fisici per l’espletamento del servizio;
  - d) versare una quota associativa prevista dalle nuove normative attualmente in vigore.
- Art.3 - Il richiedente dovrà presentare domanda su apposito modulo rilasciato dalla P.A.
- Art.4 - Il consiglio direttivo, dopo aver assunte le debite informazioni, deciderà in merito e la sua decisione è insindacabile. Esso non è tenuto a rendere noti i motivi del mancato accoglimento della domanda. E' comunque garantito il riesame della decisione che deve essere sempre motivato.
- Art.5 - I nuovi volontari, dichiarati idonei, dopo aver accettato le norme statutarie e regolamentari, acquisiscono il diritto di essere soci attivi. Essi si impegnano all’osservanza di tutte le norme del presente regolamento e di quelle che saranno emanate per il buon andamento del servizio e per il decoro dell’associazione.
- Art.6 - Tutti i volontari sono tenuti ad osservare il segreto su quanto è venuto a propria conoscenza nell’espletamento del servizio di soccorso prestato.
- Art.7 - Ogni documento dell’associazione dovrà essere redatto su carta intestata e munito del timbro dell’associazione stessa. Tutte le carte, i registri, gli atti e quanto altro di appartenenza, per nessun motivo, potranno essere asportati dalla sede.
- Art.8 - I volontari che viaggiano sulle ambulanze devono tassativamente indossare la divisa regolamentare colore arancio in dotazione, costituita da pantaloni, giacca o giubbino con bande rifrangenti ( legge 626 )

- Art.9 - I servizi si dividono in ordinari e straordinari. Sono ordinari i servizi di emergenza e soccorso effettuati quotidianamente sia di giorno che di notte per l'assistenza ad ammalati e infortunati. Sono straordinari i servizi effettuati in casi di trasporti per visite mediche, servizi sportivi, dimissioni e ricoveri (muniti di certificato medico).
- Art.10 - Tutti i volontari hanno l'obbligo di presentarsi con puntualità al turno di servizio liberamente scelto a tempo debito. Chi per ragioni di salute o di lavoro o per gravi motivi di famiglia non potesse svolgere il proprio turno, ha l'obbligo di giustificare per tempo l'assenza al responsabile del turno (avvisare almeno 24 ore prima).
- Art.11 - Il servizio nell'associazione si svolge continuamente sia di giorno che di notte. Durante il servizio nessuno dei volontari può allontanarsi dalla sede. In caso di comprovata necessità, dovrà prima farsi sostituire. Durante il servizio il volontario ha l'obbligo di indossare la divisa regolamentare. In caso contrario il consiglio direttivo e le assicurazioni non risponderanno nell'eventualità di infortuni (legge 626).
- Art.12 - E' severamente vietato ricevere compensi personali per i servizi prestati. Le eventuali mance percepite dovranno essere versate alla P.A. con l'emissione di un'apposita ricevuta a titolo di offerta.
- Art.13 - Ogni turno è composto da un telefonista, un autista e uno o più barellieri. Per qualsiasi cosa di carattere organizzativo e pratico l'intero equipaggio deve attenersi scrupolosamente a quanto menzionato nel capitolo 1° e seguenti dei protocolli generali. L'equipaggio è tenuto inoltre a compilare e firmare, all'inizio di ogni turno, la scheda "controllo ambulanza"; di ogni mancanza riscontrata sarà responsabile personalmente ogni membro dell'equipaggio.
- Art.14 - Durante il periodo del turno il telefonista è il responsabile della sede e deve attenersi scrupolosamente alle mansioni indicate al capitolo 2 paragrafo 3 dei protocolli generali.
- Art.15 - Durante il periodo del turno l'autista è il responsabile del mezzo e deve attenersi scrupolosamente alle mansioni indicate al capitolo 2 paragrafo 1 dei protocolli generali.

- Art.16 - Durante il periodo del soccorso il soccorritore principale e/o Leader (soccorritore che all'interno dell'equipaggio di servizio possiede maggiore esperienza e conoscenza delle tecniche di intervento e utilizzo dei presidi sanitari) è il responsabile del paziente e deve attenersi scrupolosamente alle mansioni indicate al capitolo 2 paragrafo 2 dei protocolli generali.
- Art. 17 - Durante il periodo del turno i nuovi volontari vengono coinvolti nelle prove pratiche di apprendimento.  
Durante il soccorso eseguono le istruzioni del soccorritore principale.  
Devono attenersi scrupolosamente alle mansioni indicate al capitolo 2 paragrafo 4.  
Al termine del tirocinio pratico svolto regolarmente dall'aspirante soccorritore nei tempi stabiliti dal consiglio direttivo, verrà effettuato, a discrezione del responsabile della formazione, un esame teorico pratico dei protocolli generali.
- Art.18 - A norma delle vigenti disposizioni di legge è tassativamente vietata la rimozione e il trasporto di cadaveri.
- Art.19 - E' vietato trasportare malati di mente senza la debita autorizzazione scritta delle autorità di pubblica sicurezza. E' altresì vietato trasportare persone in stato di etilismo acuto (eccessiva ubriachezza) senza l'ordine delle competenti autorità a meno che per altre ragioni di carattere sanitario, esse siano in condizioni tali da rendere necessario il loro ricovero in luogo di cura.
- Art.20 - I volontari che durante l'esecuzione dei servizi saranno costretti a consumare i pasti fuori sede avranno diritto al rimborso delle spese.  
Analogo trattamento verrà usato nei riguardi di coloro che nel corso del servizio a lungo raggio dovranno passare la notte fuori sede. Per essere rimborsati dovranno essere presentati scontrini o ricevute fiscali.
- Art.21 - I volontari che vengono trovati in servizio o comunque nei locali della sede sociale in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, saranno immediatamente allontanati e deferiti al consiglio per i provvedimenti del caso.
- Art.22 - Possono essere designati al servizio sedentario (telefonista, lavori d'ufficio, ecc.) i volontari che si trovano in condizioni non idonee a prestare servizio sulle ambulanze.
- Art.23 - L'accesso alla sede è permesso ai soci non in servizio dalle ore 8.00 alle ore 24.00 nei giorni feriali e festivi a meno di diversa disposizione del telefonista di turno.

Art.24 - Il consiglio direttivo provvederà in concomitanza con medici e infermieri ad organizzare annualmente corsi di formazione teorica e pratica ed eventuali esami di idoneità per tutti i volontari. Tutti sono tenuti a partecipare.

Art.25 - Il consiglio direttivo può sospendere dal servizio in modo temporaneo o permanente un volontario quando non siano più presenti le condizioni necessarie per lo svolgimento del servizio stesso.  
La sospensione sarà resa nota tramite raccomandata con specificata la motivazione. Al socio sospeso è comunque concesso il ricorso all'assemblea.

Art.26 - Il volontario dovrà effettuare almeno un servizio mensile. In caso di lunghe assenze dal servizio di volontariato dovrà avvertire il consiglio direttivo verbalmente o per iscritto motivando seriamente la sua indisponibilità e consegnando anche temporaneamente la divisa. Il consiglio deciderà comunque sul da farsi.

Art.27 - Ogni volontario che decida di non fare più parte dell'associazione è tenuto a riconsegnare la divisa datagli in dotazione in buone condizioni. In caso contrario, verrà addebitata tramite bollettino postale allo stesso.

Art.28 - I volontari che si assentano dal servizio per sei mesi consecutivi senza giustificato motivo perdono la qualifica di socio.

Art.29 - Il rinnovo delle cariche sociali avviene per elezione ogni tre anni entro il mese di aprile successivo alla scadenza del mandato.

Art.30 - I volontari non residenti in uno dei tre comuni che intendono candidarsi per il rinnovo delle cariche sociali, possono iscriversi nella lista del comune scelto all'atto dell'accettazione della domanda.  
La posizione di quelli già in carico è stata regolarizzata in tal senso.

Art.31 - Procedura elettorale per il rinnovo delle cariche sociali:

- a) il consiglio direttivo provvede alla nomina del comitato elettorale, il quale sarà formato da un delegato del consiglio direttivo e da sei soci attivi rappresentanti i singoli comuni. Il delegato del consiglio assumerà la presidenza del seggio elettorale.
- b) il comitato elettorale provvede a compilare la lista dei soci candidati .
- c) dei nove membri da eleggere, sono da scegliere tre membri per ogni comune.

- d) le elezioni hanno luogo a mezzo schede predisposte dalla segreteria, il voto è libero e segreto.  
ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione con il timbro dell'associazione e la firma del presidente del seggio elettorale.
- e) le schede che portano segni, macchie, scritte diverse dai nomi dei candidati o un numero di preferenze superiore al consentito ,sono considerate nulle a giudizio insindacabile del comitato elettorale.
- f) ogni elettore può esprimere in totale sette voti distribuiti sulle tre liste (vedi fac-simile scheda elettorale allegata).
- g) le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del giorno indicato.
- h) al termine delle operazioni di voto il comitato elettorale provvede immediatamente allo scrutinio delle schede, alla ripartizione dei voti ottenuti dai singoli candidati e passa tutti il materiale al Consiglio Direttivo, il quale provvede a convalidare le elezioni e proclamare i nuovi eletti, nel caso di parità di preferenze si procederà al sorteggio per stabilire l'eletto.
- i) le contestazioni contro gli atti e le decisioni del comitato elettorale, devono essere fatte in sua presenza ed esso ha l'obbligo di trascriverle per esteso nel processo verbale, facendolo firmare dal contestante. Sulle eventuali contestazioni deciderà inappellabilmente l'assemblea dei soci, come previsto dal vigente statuto.

Art. 32- Se un comune non ha tre rappresentanti da candidare i/il posto vacante sarà occupato da il 4° 5° candidato con il maggior numero di voti tra le due restanti liste. Il criterio di scelta è quello dei tre membri per ogni comune. Nel caso in cui un consigliere dovesse, per validi motivi, segnalati verbalmente e per iscritto al Consiglio, dimettersi, il suo incarico verrà ricoperto dal primo candidato con il maggior numero di voti presente nella medesima. Se non dovesse essere presente un candidato successivo, subentrerà il primo non eletto fra le restanti liste.

Art.33 - Tra i membri del consiglio direttivo devono essere scelte almeno le seguenti figure organizzative:

- ✓ responsabile di sede
- ✓ responsabile automezzi e materiale sanitario
- ✓ responsabile dei corsi e della formazione
- ✓ responsabile dei rapporti con il 118
- ✓ responsabile dei turni di servizio e dei volontari.

Se per motivi di carattere pratico/organizzativo si necessita della collaborazione di altri volontari non presenti in Consiglio quest'ultimo può delegare un socio a svolgere una delle suddette mansioni.